

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che:

L'Ente Parco delle Madonie in data 25/10/2010, stipulava contratto con la ditta Macaluso Michele, nato a Polizzi Generosa (PA) il 09/05/1965 e Residente in Via Circonvallazione n. 3 – Fraz. Pianello – Petralia Soprana in qualità di aggiudicatario della gara per la gestione del canile Comprensoriale;

In data 16/11/2010 si sottoscriveva la Convenzione tra l'Ente Parco ed il Comune di Polizzi Generosa.

Vista la nota prot. n. 2013 del 15/07/2016, assunta al Protocollo Generale del Comune di Polizzi Generosa in data 15/07/2016 al n. 7569, con la quale L'Ente Parco delle Madonie comunica che nel mese di novembre c.a. avrà termine il periodo contrattuale di gestione del canile, affidato alla ditta Macaluso Michele e che la rinegoziazione che si sarà messa a punto prevede modifiche sostanziali ai termini delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni e l'Ente Parco delle madonie, quali;

- Dimezzamento dell'attuale canone di gestione da ripartire tra i Comuni aderenti. Detto canone dimezzato rispetto a quello attualmente vigente sarà interamente incamerato dall'Ente Parco a copertura delle spese che l'Ente sostiene nella qualità di proprietario;

- Modifiche delle tariffe giornaliere nel senso di prevedere per n. 47 cani, ripartiti tra i comuni aderenti secondo le vigenti attribuzioni, la tariffa agevolata di €. 25,00 per cane, sull'eccedenza rimane immutata la tariffa attualmente applicata di cui al D.P.R.S. n. 7/2007 cioè €. 3,50 per piccola taglia e €. 4,50 per grande taglia.

- Rappresentando altresì, che in un secondo momento cessata l'efficacia contrattuale con il gestore, si procederà ad attivare le nuove convenzioni direttamente tra i comuni ed il gestore del canile con il coordinamento e supervisione dell'Ente Parco delle Madonie;

Vista la nota prot. n. 3437 del 15/11/2016, assunta al Protocollo Generale del Comune di Polizzi Generosa in data 21/11/2016 al n. 12308, con la quale l'Ente Parco delle Madonie trasmette schema di contratto approvato con Determinazione del Direttore n. 171 del 18/10/2016;

Vista la nota prot. n. 3546 del 22/11/2016, assunta al Protocollo Generale del Comune di Polizzi Generosa in data 24/11/2016 al n. 12450 con la quale L'Ente Parco delle Madonie trasmette schema di convenzione approvato con Determinazione del Direttore N. 192 del 17/11/2016;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 615 del 12/10/2016, di assegnazione 'nomina di Responsabile della Terza Area dell'Ente;

Vista la Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 ;

Visto il Decreto Presidenziale 12.01.2007, n. 7, avente ad oggetto regolamento esecutivo dell'artt. 4 delle Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Ritenuto di dover procedere alla stipula della convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa;

PROPONE

- 1) Approvare lo schema di convenzione composto da n. 9 articolo, tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa, gestione "Canile Comprensoriale di Isnello" trasmesso con nota 3546 del 22/11/2016, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale..
- 2) Autorizzare l'Ing. Mario Zafarana alla sottoscrizione della convenzione.


L'Istruttore Amministrativo

Geom. Gandolfo Placa



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Mario Zafarana



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa – Gestione Canile Comprensoriale di Isnello


PARERI

UFFICIO TECNICO III AREA

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Data _____ -

**Il Responsabile della III Area Tecnica
Ing. Zafarana Mario**



UFFICIO FINANZIARIO Parere di regolarità contabile ; Favorevole

Data *11/04/2017*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco S. Liuni



Visto, per la legittimità dell'atto
Il Segretario Comunale
(Dr. Vincenzo Sanzo)

Re 11/04/2017



Parco delle Madonie

Prot. N. _____ del _____

OGGETTO: Convenzione canile comprensoriale.

Gen. Pece
O

N. Prot. : 0001032
Data Prot. : 11-04-2017
Tipo Reg. : Uscha
Cod. AOO : epdm_000
Cod. Amm. : epdm_082



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	
Provincia di Palermo	
☆	13 APR. 2017 ☆
PROT. DI ENTRATA N. 3246	
CAT. _____	CL. _____

Ai Comuni di
CALTAVUTURO
CEFALU'
GERACI SICULO
GRATTERI
POLIZZI GENEROSA
SAN MAURO CASTELVERDE
SCILLATO

Con riferimento alla pregressa corrispondenza, riguardante l'oggetto, nella considerazione che i Comuni in indirizzo non hanno ancora comunicato l'avvenuta approvazione dello schema di convenzione a suo tempo trasmesso da questo Ente, si sollecita l'adozione dell'atto richiesto, ove non ancora avvenuta, e l'invio di quest'ultimo a questo Ente Parco corredato dalle necessarie indicazioni del soggetto deputato alla sottoscrizione in forma digitale.

Si resta in attesa.

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

[Handwritten signature]
12/4/2017



[Handwritten signature]
11-2-2017


PEC 15/07/2016



Parco delle Madonie

Prot. n. 2013 del **15 LUG. 2016**

ry. Pleca



Ai Comuni di:
ALIMENA
BLUFI
BOMPIETRO
CALTAVUTURO
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
COLLESANO
GANGI
GERACI SICULO
GRATTERI
ISNELLO
LASCARI
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
SAN MAURO C.
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI

LORO INDIRIZZI PEC

OGGETTO: Gestione Canile comprensoriale. Modifica termini contrattuali.

Si comunica che nel mese di novembre c.a. avrà termine il periodo contrattuale di gestione del canile, realizzato dallo scrivente Ente ed affidato in gestione alla Ditta Macaluso Michele.

La rinegoziazione del contratto di affidamento che si sta mettendo a punto prevede le seguenti modifiche che costituiranno novità sostanziali ai termini delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni e l'Ente Parco delle Madonie, quali:

- Dimezzamento dell'attuale canone di gestione da ripartire tra i Comuni aderenti. Il canone dimezzato rispetto a quello attualmente vigente sarà interamente incamerato dall'Ente Parco a copertura delle spese che l'Ente sostiene nella qualità di proprietario dell'immobile;

- Modifica delle tariffe giornaliere nel senso di prevedere per n. 47 cani, ripartiti tra i comuni aderenti secondo la vigente attribuzione, la tariffa agevolata di € 2,50 per cane, sull'eccedenza rimane immutata la tariffa attualmente applicata di cui al DPRS n. 7/2007 cioè € 3,50 per piccola taglia e € 4,50 per grande taglia.

Si rappresenta infine che, in un secondo momento, cessata l'efficacia delle convenzioni in essere con i comuni in indirizzo contestualmente alla scadenza contrattuale con il gestore, si procederà ad attivare le nuove convenzioni direttamente tra i Comuni ed il gestore del Canile con il coordinamento e supervisione dell'Ente Parco delle Madonie .

La presente viene inviata altresì ai comuni di Bompietro, Campofelice di Roccella, Collesano ed Isnello che a suo tempo non sottoscrissero alcuna convenzione, al fine di valutare la loro eventuale adesione alle nuove condizioni prima esplicitate.

Eventuali adesioni, osservazioni, proposte o richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine del _____. Le nuove condizioni contrattuali subentreranno a decorrere dal 16.11.2016.


Distinti saluti,

Petralia Sottana, li

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)



Il Presidente
(Dott. Angelo Pizzuto)




Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including the name 'Giuseppe' and other illegible markings.

Ree 18/11/16



Parco delle Madonie

Prot. n. 3437 del 15 NOV. 2016



Ai Comuni di:
ALIMENA
BLUFI
CALTAVUTURO
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
GANGI
GERACI SICULO
GRATTERI
LASCARI
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
SAN MAURO C.
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI

LORO INDIRIZZI PEC

OGGETTO: Gestione Canile comprensoriale.

Facendo seguito alla precedente corrispondenza ed in ultimo alla nota prot. n. 2013 del 15.07.2016, si comunica che in data 15.11.2016 è scaduto il contratto con il gestore del canile di Isnello. Come già anticipato con nota sopra citata si è proceduto al rinnovo del contratto con lo stesso gestore alle nuove norme contrattuali già riportate nella nota citata.

A breve verrà trasmesso dallo scrivente Ente schema tipo di convenzione.

Si allega schema di contratto approvato con Determina del Direttore n. 171 del 18.10.2016.

Distinti saluti,

Petralia Sottana, li



Il Direttore
Peppucco Bonanno

PEC 22/11/2016



Parco delle Madonie

Prot. N. 3546 del 22 NOV. 2016

OGGETTO: Gestione Canile comprensoriale. Trasmissione schema di convenzione.

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA		
Provincia di Palermo		
★	24 NOV. 2016	★
PROV. DI ENTRATA N. 12450		
CAT.		CL

Ai Comuni di:
ALIMENA
BLUFI
CALTAVUTURO
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
GANGI
GERACI SICULO
GRATTERI
LASCARI
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
SAN MAURO C.
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI

LORO SEDI

Come anticipato con la nota n.3437 di prot. del 15 novembre 2016 si trasmette in allegato lo schema di convenzione approvato da questo Ente Parco delle Madonie con determinazione del Direttore N.192 del 17-11-2016.

Il predetto nuovo schema di convenzione ricalca pedissequamente quello testè scaduto eccezion fatta per quanto riguarda la durata, ora prevista in nove anni, il nuovo canone a carico dei Comuni, ora dimezzato fermo restando il numero di cani prefissato, e l'introduzione della nuova tariffa agevolata unica da corrispondere al gestore.

Si resta in attesa di sottoscrivere le convenzioni di che trattasi nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti



Il Dirigente dcII'U.O.B. 4
(Dott. Salvatore Carollo)

PEC
An. C. U. 4

- ✓ Che la ditta conduttrice ha dato la propria disponibilità per una proroga contrattuale di ulteriori anni 9 rinnovabili, a patti e condizioni ritenute vantaggiose per l'Ente consistenti nella rinuncia al canone di gestione fisso annuo di € 23.424 e modifica delle tariffe giornaliere nel senso di prevedere per n. 47 cani ripartiti tra i comuni aderenti secondo la vigente attribuzione, la tariffa agevolata di € 2,50 per cane e, per l'eccedenza, rimane immutata la tariffa attualmente applicata di cui al DPRS n. 2007 e cioè € 3,50 per cani di piccola taglia e € 4,50 per grande taglia;
- ✓ Che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 26.09.2016 presso la Prefettura di Palermo sono in corso le verifiche circa la non sussistenza delle cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. nonché l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo.
- ✓ VERIFICATO, ai sensi dell'art. 8 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016/2018, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Ente Parco delle Madonie, in C./so Paolo Agliata n°16, - 90027 Petralia Sottana (PA),

TRA

il Dott. Bonomo Peppuccio, nato a _____ il _____, Direttore dell'Ente Parco delle Madonie il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente con sede in C./so Paolo Agliata n°16 - 90027 Petralia Sottana (PA), C.F. 95002760825, di seguito per brevità denominato semplicemente "Ente Parco";

E

il Sig. Macaluso Michele, nato a Polizzi Generosa (PA) il 09/05/1965 e residente in via Circonvallazione n°3 - Fraz. Pianello - 90026 Petralia Soprana (PA), in qualità di conduttore del canile comprensoriale ubicato in C./da "Terra dei Poveri" del Comune di Isnello (PA), C.F. MCL MHL 65E09 G792V, Partita IVA 05314970822, di seguito per brevità denominato semplicemente "Affidatario",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del Contratto

- ✓ L'Ente Parco come sopra rappresentato, conferisce all'Affidatario, che come sopra rappresentato accetta, l'affidamento del servizio di gestione della struttura Canile comprensoriale sito in C./da "Terra dei Poveri" nel Comune di Isnello (PA), che per brevità nel prosieguo verrà chiamata "Canile comprensoriale" e le attività inerenti il ricovero, la custodia temporanea, la cura ed il sostentamento dei cani randagi presenti nel territorio dei comuni convenzionati secondo l'attuale recettività e più precisamente n. 53 stalli per il rifugio sanitario e n. 200 stalli per il rifugio/ricovero;

Il complesso edilizio di cui sopra è individuato catastalmente così come segue:

C.T.: Fog. n°13 Part. n°226 - 227 - 228 e 230;

N.C.E.U.: Fog. n°13 Part. n°227 Sub.1;

Fog. n°13 Part. n°227 Sub.2;

Qualora durante il periodo di gestione del Canile si rendessero liberi dei posti, fermo restando che l'Affidatario dovrà sempre garantire

il ricovero dei cani dei comuni convenzionati, gli stessi potranno essere liberamente utilizzati dal medesimo per il ricovero di cani di enti o privati non convenzionati.

Art. 2

Compiti dell'Affidatario

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, assume i seguenti impegni:

- 1) L'affidatario è tenuto ad acquisire ogni altra autorizzazione prevista dalle leggi in materia al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento del servizio;
- 2) Dotare, a propria cura e spesa, la struttura degli eventuali ulteriori arredi necessari all'utilizzo della stessa come *Rifugio per ricovero per cani, e rifugio sanitario* così come previsto dal D.P.R.S. n.7/2007 All.1 Cap. I, lett. B);
- 3) Garantire l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche nei casi e con le modalità previste dalla legge, previa stipula di apposita convenzione con il Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Cefalù competente per territorio, o con medico veterinario libero professionista, fermo restando che i costi degli interventi per cure e profilassi, ed altri di tipo sanitario, saranno posti a carico del proprietario dell'animale o del Comune che ha ordinato il ricovero.
- 4) Garantire la gestione del Canile comprensoriale, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, della scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- 5) Collaborare con il Servizio Veterinario della ASP n°6 - Distretti di Petralia Sottana, Cefalù e Termini Imerese, che per brevità nel prosieguo verrà chiamato "Servizio ASP", nelle attività istituzionali ed extraistituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi della Legge 281/1991 e dalle normative in materia vigenti nella Regione Sicilia;
- 6) Accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità (alimentazione, fornitura di acqua potabile, pulizia individuale ed ambientale, sgumbatura, toelettatura, etc.) e garantire il servizio di ricezione diurno;
- 7) Garantire la pulizia giornaliera, la disinfezione ambientale e quant'altro occorre per l'igiene e la profilassi del canile secondo le direttive del Servizio Veterinario dell'ASP;
- 8) Garantire l'apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo con l'Ente Parco e, comunque, per una fascia oraria non inferiore alle 12 ore settimanali da distribuirsi nell'arco di tutti i giorni della settimana, di cui almeno 2,00 ore nella giornata di domenica;
- 9) Garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa provvedendo:
 - a) All'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o soppressioni a norma di legge - con relativa certificazione del Servizio ASP - etc.) attraverso un registro di carico e scarico;
 - b) Alla compilazione di schede individuali (caratteristiche, interventi di profilassi, condizione ed interventi sanitari, numero di box, e quanto altro necessario);
 - c) Comunicare al Servizio ASP ed al Servizio comunale competente di appartenenza, periodicamente con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi agli animali. Per quanto concerne gli ingressi degli animali randagi nel canile è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare ordinanza sindacale di ricovero, previa comunicazione del Servizio ASP, considerando il rapporto spazio-numerico della struttura in oggetto;
- 10) Rintracciare con la massima sollecitudine i proprietari degli animali ricoverati, provvedere alla riconsegna del cane e verificare l'iscrizione all'anagrafe canina, di cui al Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n°7 del 12/01/2007, privilegiando gli strumenti informatici;

- 11) La restituzione dei cani, così come l'affidamento o ogni altro motivo di uscita di ciascun cane dal canile, dovrà essere formalizzato con apposita ordinanza sindacale;
- 12) Attivare progetti per incentivare le adozioni, autonomamente o in collaborazione o in ausilio ai comuni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato il numero dei cani presenti, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà del gestore;
- 13) Realizzare un sito internet nel quale inserire le schede descrittive dei cani con foto, al fine di pubblicare e pubblicizzare le attività della struttura ed in particolare incentivare l'adozione dei cani ospitati;
- 14) L'Affidatario a fine di ogni anno di gestione e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, è tenuto a presentare all'Ente Parco apposita relazione illustrativa contenente anche una analisi statistica dettagliata dei servizi resi, riguardante la gestione della struttura.
- 15) Provvedere alla consegna, a propria cura e spese, delle carcasse degli animali deceduti in convenzione (tariffa ridotta), ad apposita Ditta specializzata, con le modalità stabilite dal Servizio ASP e dal Servizio comunale competente. Per i successivi € 4.50 a Kg.;
- 16) Mantenere tutte le strutture, edilizie e non, consegnate per il servizio di gestione del Canile comprensoriale di cui al successivo Art. 12, in maniera decorosa anche per l'immagine dell'Ente Parco;
- 17) Provvedere al servizio di smaltimento liquami, a propria cura e spese, tenuto conto che la struttura è già dotata di impianto di smaltimento dei liquami mediante sistema di smaltimento con fossa settica del tipo IMI/OF.

Art. 3

Canone per la gestione della struttura

Per tutta la durata del presente contratto nessun canone di gestione è dovuto al gestore da parte dell'Ente Parco e/o dei comuni convenzionati.

L'Ente, proprietario della struttura, non fornisce gli arredi specifici ed i beni mobili necessari per la conduzione della medesima struttura, la cui acquisizione, installazione e messa a norma, è ad esclusivo carico e spese dell'affidatario. Eventuali ulteriori beni necessari allo svolgimento dell'attività di gestione dell'immobile sono a carico dell'affidatario.

Art. 4

Spese per la custodia dei cani randagi - Tariffe

Il costo di custodia e mantenimento giornaliero per singolo cane è quello fissato all'art. 3 del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n°7 del 12/01/2007 e s.m.i..

Per i comuni convenzionati con l'Ente Parco si stabiliscono le seguenti tariffe:

- ✓ per n. 47 cani, ripartiti secondo le previgenti convenzioni, la tariffa agevolata di € 2.50. Sull'eccedenza sarà applicata la tariffa di cui al Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n°7 del 12/01/2007 e s.m.i. e cioè € 3.50 per piccola taglia (fino a 10 Kg) e € 4.50 per media e grande taglia (Sup. a 10 Kg).
- ✓ Accalappiamento - € 30,00 per ogni cane a tariffa agevolata, per i successivi € 50 compreso di trasporto;
- ✓ Visita clinica presso la struttura "Canile comprensoriale" all'atto dell'introduzione, con stesura di cartella clinica - € 10,00 (dieci) per ogni cane a tariffa agevolata, per i successivi € 20 (venti);

Dopo che l'Affidatario avrà assicurato il ricovero dei cani dei comuni convenzionati, gli eventuali posti che si rendessero liberi potranno essere occupati da ulteriori cani applicando le tariffe intere di cui al citato D.P.R.S..

Qualora i posti attribuiti ai comuni convenzionati non siano utilizzati dagli stessi, l'Affidatario potrà ricoverarvi eventuali cani di altri Enti, Associazioni e/o privati; alla richiesta di ricovero del Comune convenzionato, entro giorni 3 (tre) dalla stessa, l'Affidatario dovrà provvedere a liberare il posto per consentire il ricovero del cane del Comune richiedente.

Resta inteso che qualora le tariffe intere di cui al citato D.P.R.S. n°7/2007 dovessero subire variazioni, l'Affidatario potrà applicare le nuove tariffe in vigore; di conseguenza anche le tariffe ridotte da applicarsi ai comuni convenzionati verranno adeguate in misura proporzionale.

Tali introiti rimangono di totale appannaggio della ditta affidataria del servizio.

Art. 5 Organici

L'affidatario deve garantire i servizi di cui all'art. 2 del presente contratto, tenuto conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia, a mezzo di proprio personale dipendente, o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.

L'affidatario, sotto la sua diretta responsabilità, può avvalersi anche di volontari adeguatamente formati, sia per lo svolgimento delle mansioni inerenti la gestione vera e propria che per i rapporti con il pubblico.

Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del servizio devono portare un cartellino di riconoscimento, tenere rapporti corretti con il cittadino, essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.

L'affidatario deve fornire una adeguata copertura assicurativa a tutto il personale e ai suoi volontari impegnati nei servizi.

Art. 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio edilizio

Sono a carico dell'Affidatario tutte le opere di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 06/06/2001 n°380 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, dell'immobile, compreso quelle relative all'area di pertinenza (stradelle, recinzioni interne ed esterne, box, cuccie, etc.) nonché la manutenzione del verde (potatura alberi, taglio erba, etc.) e gli eventuali interventi straordinari che dovessero essere richiesti dall'ASP competente per territorio, nonché la disinfestazione e la derattizzazione.

Restano a carico dell'Ente Parco le spese di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.

Art. 7 Responsabilità

L'Affidatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Ente Parco, dei danni alle persone, agli animali e alle cose eventualmente derivati dall'uso e dallo svolgimento del servizio nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, rinunciando fin da subito ad ogni azione/diritto di rivalsa e/o di pretese di compensi nei confronti dell'Ente Parco.

A garanzia degli obblighi scaturenti dal presente contratto, l'Affidatario ha prestato le seguenti garanzie:

- 1) Polizza assicurativa RCT, contro danni arrecati a terzi, persone, cose o animali, connessi allo svolgimento del presente contratto, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'Affidatario (personale dipendente e non), per un massimale di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la durata di anni 9 (nove), n°----- rilasciata dalla

Le superiori polizze potranno essere svincolate alla scadenza naturale del contratto previa verifiche da parte dell'Ente Parco.

L'Ente Parco declina ogni responsabilità per incidenti alle persone e/o cose che, nell'ambito del servizio di gestione, venissero provocati dall'Affidatario nel corso della durata del contratto.

Art. 8

Vigilanza da parte dell'Ente Parco

E' riservato all'Ente Parco ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del Canile comprensoriale.

Restano salve ovviamente i compiti di vigilanza di propria spettanza dell'autorità sanitaria all'uopo preposta.

L'Affidatario a tal proposito si obbliga al rispetto di tutta la normativa di settore esonerando l'Ente Parco da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente Parco può esercitare i controlli tramite i propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno; verifica, attraverso incontri periodici con visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, che l'Affidatario rispetti i termini del presente contratto; verifica altresì lo svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile; il perseguimento del benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia e che, nei confronti dei cittadini/fruitori, siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni.

Art. 9

Durata e spese del Contratto

A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto decorrono tutti gli adempimenti a carico dell'Affidatario e con le modalità ivi previste. La durata della gestione, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto è fissata in anni 9 (nove), rinnovabili.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, comprese quelle per la registrazione dello stesso.

Art. 10

Comuni aderenti

Per lo svolgimento delle prestazioni indicate negli articoli precedenti l'Ente Parco si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento e supervisione tra i comuni e l'affidatario fermo restando che sussiste un rapporto diretto per il pagamento delle rette tra i comuni e quest'ultimo. A tal riguardo dovrà procedersi al rinnovo delle convenzioni con i comuni già convenzionati o altri che intenderanno in futuro aderire. Le convenzioni saranno sottoscritte, alle condizioni di cui al presente contratto, direttamente tra i comuni e l'affidatario.

Ogni anno l'Affidatario è tenuto a presentare all'Ente Parco apposita relazione illustrativa, contenente anche una analisi statistica dettagliata dei servizi resi, riguardante la gestione della struttura.

Art. 11

Dotazioni della struttura Canile e Utenze

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti danno atto che la struttura Canile comprensoriale è fornito di: allaccio alla rete idrica comunale; impianto idro-potabile; vasca idrica di accumulo; autoclave; servizi igienici dotati di scaldacqua; impianto di riscaldamento e climatizzazione; impianto elettrico e citofonico; impianto di illuminazione esterna con relativi corpi illuminanti; impianto fognario con sistema di smaltimento con fossa settica del tipo IMHOF.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese per eventuali nuovi allacci; la voltura degli allacci già esistenti (acqua ed energia elettrica); tutti i consumi delle utenze ed il pagamento della TARSU.

Sono a carico dell'Ente Parco tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal titolo di proprietà gravanti sull'immobile che con il presente viene consegnato all'Affidatario.

Art. 12

Strutture edilizie del canile oggetto di affidamento

All'Affidatario del servizio di gestione della struttura "Canile comprensoriale", a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto vengono consegnati le seguenti strutture:

- a) Alloggio custode;
- b) Locali destinati alle cure sanitarie dei cani;
- c) Corpo servizi;
- d) Box canile;
- e) Box contumacia;
- f) Tettoie e concimaia;
- g) Spiazzi e stradella di servizio;
- h) Aree di pertinenza della struttura Canile delimitata da recinzione.

Nella considerazione che la struttura "Canile comprensoriale" è dotata di unico allaccio idrico ed elettrico, qualora l'Ente Parco avrà necessità di utilizzare detti locali, si procederà alla stipula di un successivo accordo con l'Affidatario al fine di stabilire le modalità di utilizzo e la ripartizione delle spese conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente contratto e la conseguente consegna delle suddette strutture, l'Affidatario assume ogni incombenza e responsabilità per quanto riguarda la custodia, la manutenzione ordinaria e la vigilanza delle medesime.

Art. 13

Penalità

Qualora, nel corso dell'espletamento del servizio si accerti l'inadempimento da parte dell'Affidatario in relazione a quanto previsto dall'art 2 "Compiti dell'affidatario", ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione l'Affidatario è tenuto a fornire, entro i successivi cinque giorni dettagliate giustificazioni in merito.

Resta inteso che l'Ente Parco potrà, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l'inadempimento.

Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l'inadempimento contestato.

Dopo 5 (cinque) inadempienze segnalate ed accertate e per le quali non sono state accolte le controdeduzioni dell'Affidatario, l'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del presente contratto.

Art. 14

Protocollo di legalità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 26.09.2016 presso la Prefettura di Palermo l'Affidatario si impegna, a pena di nullità del presente contratto, a:

- non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso;
- denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a quella di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari.

Art. 15

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui le verifiche di cui all'art. 2 del "Protocollo di legalità" - sottoscritto in data 26.09.2016 presso la Prefettura di Palermo circa la non sussistenza delle cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. nonché l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo - dovessero costituire cause ostative alla stipula contrattuale. In tale caso con separato provvedimento si disciplineranno i rapporti tra le parti per il periodo transitorio necessario alla scelta di un nuovo affidatario.

Art. 16

Foro competente

Tutte le controversie che non potranno essere risolte in via bonaria, verranno deferite al Foro di Termini Imerese.

Art. 17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

(Macaluso Michele)

Le parti dichiarano di aver letto espressamente ed accettare le clausole di cui agli articoli : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 e 17 ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C.

L'Affidatario

(Macaluso Michele)

Il Direttore

(dott. Peppuccio Bonomo)

Il Direttore

(dott. Peppuccio Bonomo)

**GESTIONE "CANILE COMPRENSORIALE" DI ISNELLO.
CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO DELLE MADONIE
E IL COMUNE DI _____**

L'anno duemilasedici il giorno _____ (____) del mese di _____ in Petralia Sottana,
presso la sede dell'Ente Parco delle Madonie,

TRA

Il Comune di _____ rappresentato da _____ in
qualità di _____ nato a _____ il _____
C.F. _____, di seguito indicato nel presente atto "COMUNE"

E

l'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana Corso Paolo Agliata n.16, rappresentato dal Direttore pro tempore, Dott. Bonomo Peppuccio nato a Mussomeli (CL) il 14.06.1967 di seguito indicato nel presente atto "ENTE PARCO";

Premesso che

- L'Ente Parco ha realizzato degli immobili da adibire a "Canile comprensoriale con annessa struttura per il recupero della fauna e dell'avifauna" nel Comune di Isnello, finanziato dall'A.R.T.A. con D.D.G. n. 559 del 15.05.2003;
- La struttura realizzata ha una recettività pari a n. 53 stalli per il rifugio sanitario e n. 200 stalli per il rifugio/ricovero ed è attrezzato con ambulatorio per le cure di primo soccorso oltre al ricovero e permanenza;
- L'iniziativa inerente la realizzazione del "Canile- Rifugio per il ricovero" oltre a rientrare tra le finalità proprie dell'Ente Parco nel campo della salvaguardia ambientale del proprio territorio, del suo riequilibrio e della prevenzione del randagismo, osserva quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 03.07.2000 n. 15 sull'istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione dal randagismo;
- A seguito di "procedura aperta" esperita in data 20.05.2008 è rimasta aggiudicataria del servizio di gestione del "Canile Comprensoriale", in via provvisoria, la Ditta Macaluso Michele con sede in Via Circonvallazione - Pianello n. 3 - Petralia Soprana, per l'importo annuo di € 19.200,00;
- Con delibera del C.E. n. 24 del 10.05.2010 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di gestione, coordinato/integrato con le previsioni del DPRS. n.7 del 12.01.2007 relativo al Regolamento esecutivo dell'art.4 delle Legge Regionale 3 luglio 2000, n.

15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- In data 25 maggio 2010 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto per l'affidamento della gestione del canile comprensoriale, registrato a Petralia Sottana il 26.05.2010 al n. 11;

- In data 16.11.2016 si è proceduto al rinnovo del contratto con la ditta Macaluso Michele per ulteriori anni 9 (nove) a nuove condizioni già comunicate, con congruo anticipo, con nota prot. 2013 del 15.07.2016 a tutti i comuni convenzionati;

- Che la struttura è munita di tutte le autorizzazioni sanitarie per n. 53 stalli per il rifugio sanitario e n. 200 stalli per il rifugio/ricovero ed è attrezzato con ambulatorio per le cure di primo soccorso oltre al ricovero e permanenza;

CONSIDERATO che all'interno della struttura del " Canile Comprensoriale " devono essere ospitati, tutti gli animali per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte dei Comuni , tenendo conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia e che la stessa può ospitare un massimo di n. 200 cani;

VISTE le convenzioni già stipulate tra l'Ente Parco ed i comuni convenzionati di cui al primo contratto di gestione di anni 6 (sei) scaduto in data 15.11.2016.

CONSIDERATO che essendosi sottoscritto nuovo contratto di gestione a condizioni diverse dal precedente occorre parimenti, procedere al rinnovo delle convenzioni con i comuni alle nuove condizioni riportate nel contratto di gestione.

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi riguarda n. 17 Comuni del comprensorio.

VISTO il Decreto Presidenziale 12.01.2007, n. 7 ,avente ad oggetto Regolamento esecutivo dell'art.4 delle Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il Decreto 13 dicembre 2007- "Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali";

RITENUTO di dover coordinare e programmare l'utilizzo della menzionata struttura " Canile Comprensoriale" e procedere quindi alla stipula di apposita convenzione con i vari comuni al fine di contenere il fenomeno del randagismo, perseguendo gli obiettivi di tutela degli animali d'affezione del randagismo, di cui alla Legge Regionale n° 15/2000;

RICHIAMATA la Determina del Direttore n. ___ del _____ con la quale è stato approvato lo schema della presente "convenzione"

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30/4/91 n.10, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art.2 .

Il Comune dichiara di aderire alla presente convenzione per la fruizione del "Canile Comprensoriale" sito nel Comune di Isnello, nella località "Terra dei Poveri", di proprietà dell'Ente Parco delle Madonie, ove i servizi di gestione sono gestiti dalla ditta Macaluso Michele.

Art. 3.

La presente convenzione si pone senza alcuna soluzione di continuità con la precedente per cui sarà corrispondente alla durata del contratto di gestione rinnovato per anni 9 (nove) e cesserà la sua efficacia allo scadere del suddetto termine (16.11.2016 -15.11.2025).

Art.4

L'Ente Parco con la presente convenzione concede al Comune la facoltà di utilizzare la struttura "Canile Comprensoriale" sita nel Comune di Isnello, con la possibilità di cattura, ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani ricoverati, tenendo conto della disponibilità dei posti e delle condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia per un totale di n. 53 stalli per il rifugio sanitario e n. 200 stalli per il rifugio/ricovero

Art.5

Il Comune s'impegna a provvedere al pagamento della quota annuale di € _____ oltre I.V.A. (pari al 50% di quanto già versato annualmente in vigenza del precedente contratto di gestione pari a € _____). Detta quota di gestione è da versare all'Ente Parco delle Madonie tramite versamento sul C/C Postale n. 77086825 intestato a "Ente Parco delle Madonie", o mediante bonifico bancario nel seguente CODICE IBAN- IT 18 D 01020 43510 00030073512, entro il 31 dicembre di ogni anno per tutta la durata della convenzione (Nove anni). La somma di cui sopra viene versata dal Comune a titolo di "quota contributo fisso di gestione" indipendentemente dall'utilizzo o meno della struttura da parte del Comune stesso e sarà utilizzata dall'Ente Parco delle Madonie a copertura delle spese di proprietà dell'immobile.

Resta bene inteso che eventuali altri oneri sostenuti o da sostenere dall'Ente Parco, che si rendessero necessari per la gestione e/o per il miglioramento del servizio del "Canile comprensoriale" o per interventi di straordinaria manutenzione saranno ripartiti tra i comuni convenzionati.

Nel caso di utilizzo del canile comprensoriale da parte del Comune, lo stesso s'impegna a corrispondere le somme di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art.6

Il Comune si obbliga ad accettare tutte le condizioni contrattuali inserite nel contratto di gestione del "Canile Comprensoriale" che l'Ente Parco ha stipulato con la ditta aggiudicataria del servizio, allegato sotto la lettera "A" alla presente convenzione;

Art.7

L'Ente Parco con il presente atto s'impegna nei confronti del Comune, affinché la Ditta affidataria del servizio di gestione del "Canile Comprensoriale", sopra meglio descritta, rispetti tutti i seguenti obblighi:

- 1) L'affidatario è tenuto ad acquisire ogni altra autorizzazione prevista dalle leggi in materia al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento del servizio;
- 2) Dotare, a propria cura e spesa, la struttura degli eventuali ulteriori arredi necessari all'utilizzo della stessa come *Rifugio per ricovero per cani, e rifugio sanitario* così come previsto dal D.P.R.S. n.7/2007 All.1 Cap. I, lett. B);
- 3) Garantire l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche nei casi e con le modalità previste dalla legge, previa stipula di apposita convenzione con il Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Cefalù competente per territorio, o con medico veterinario libero professionista, fermo restando che i costi degli interventi per cure e profilassi, ed altri di tipo sanitario, saranno posti a carico del proprietario dell'animale o del Comune che ha ordinato il ricovero.
- 4) Garantire la gestione del Canile comprensoriale, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, della scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- 5) Collaborare con il Servizio Veterinario della ASP n°6 - Distretti di Petralia Sottana, Cefalù e Termini Imerese, che per brevità nel prosieguo verrà chiamato "Servizio ASP", nelle attività istituzionali ed extraistituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi della Legge 281/1991 e dalle normative in materia vigenti nella Regione Sicilia;
- 6) Accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità (alimentazione, fornitura di acqua potabile, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, toelettatura, etc.) e garantire il servizio di ricezione diurno;
- 7) Garantire la pulizia giornaliera, la disinfezione ambientale e quant'altro occorre per l'igiene e la profilassi del canile secondo le direttive del Servizio Veterinario dell'ASP;
- 8) Garantire l'apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo con l'Ente Parco e, comunque, per una fascia oraria non inferiore alle 12 ore settimanali da distribuirsi nell'arco di tutti i giorni della settimana, di cui almeno 2,00 ore nella giornata di domenica;
- 9) Garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa provvedendo:
 - a) All'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o soppressioni a norma di legge - con relativa certificazione del Servizio ASP - etc.) attraverso un registro di carico e scarico;
 - b) Alla compilazione di schede individuali (caratteristiche, interventi di profilassi, condizione ed interventi sanitari, numero di box, e quanto altro necessario);

- c) Comunicare al Servizio ASP ed al Servizio comunale competente di appartenenza, periodicamente con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi agli animali. Per quanto concerne gli ingressi degli animali randagi nel canile è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare ordinanza sindacale di ricovero, previa comunicazione del Servizio ASP, considerando il rapporto spazio-numerico della struttura in oggetto;
- 10) Rintracciare con la massima sollecitudine i proprietari degli animali ricoverati, provvedere alla riconsegna del cane e verificare l'iscrizione all'anagrafe canina, di cui al Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n°7 del 12/01/2007, privilegiando gli strumenti informatici;
 - 11) La restituzione dei cani, così come l'affidamento o ogni altro motivo di uscita di ciascun cane dal canile, dovrà essere formalizzato con apposita ordinanza sindacale;
 - 12) Attivare progetti per incentivare le adozioni, autonomamente o in collaborazione o in ausilio ai comuni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato il numero dei cani presenti, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà del gestore;
 - 13) Realizzare un sito internet nel quale inserire le schede descrittive dei cani con foto, al fine di pubblicare e pubblicizzare le attività della struttura ed in particolare incentivare l'adozione dei cani ospitati;
 - 14) L'Affidatario a fine di ogni anno di gestione e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, è tenuto a presentare all'Ente Parco apposita relazione illustrativa contenente anche una analisi statistica dettagliata dei servizi resi, riguardante la gestione della struttura.
 - 15) Provvedere alla consegna, a proprie cure e spese, delle carcasse degli animali deceduti in convenzione (tariffa ridotta), ad apposita Ditta specializzata, con le modalità stabilite dal Servizio ASP e dal Servizio comunale competente. Per i successivi € 4.50 a Kg.;
 - 16) Mantenere tutte le strutture, edilizie e non, consegnate per il servizio di gestione del Canile comprensoriale di cui al successivo Art. 12, in maniera decorosa anche per l'immagine dell'Ente Parco;
 - 17) Provvedere al servizio di smaltimento liquami, a propria cura e spese, tenuto conto che la struttura è già dotata di impianto di smaltimento dei liquami mediante sistema di smaltimento con fossa settica del tipo IMHOF.

Art.8

Il Comune, in virtù della presente convenzione per la custodia e il mantenimento giornaliero dei cani, verserà alla Ditta Macaluso Michele, affidataria del servizio di gestione del "Canile Comprensoriale", con scadenze mensili previa presentazione di regolare fattura, i costi di cui all'art. 2 punto 3) nonché gli importi stabiliti all'art. 4 del contratto per l'affidamento della gestione che di seguito si riportano:

Per N° ___ cani convenzionati, verranno applicate le tariffe ridotte che seguono oltre I.V.A. come per legge:

- ✓ Accalappiamento - € 30,00 per ogni cane;
- ✓ Visita clinica presso la struttura "Canile comprensoriale" all'atto dell'introduzione, con stesura di cartella clinica - € 10,00 per ogni cane;
- ✓ Custodia e mantenimento - € 2,50 per ogni cane e per ogni giorno indistintamente dalla taglia;

Per il ricovero dei cani eccedenti, oltre a quelli convenzionati, saranno applicate le tariffe di cui al citato Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n°7 del 12/01/2007 e s.m.i. e cioè: € 3.50 per piccola taglia (fino a 10 Kg) e € 4.50 per media e grande taglia (Sup. a 10 Kg).

- ✓ Accalappiamento - € 50,00 (oltre IVA) per ogni cane;
- ✓ Visita clinica presso la struttura "Canile comprensoriale" all'atto dell'introduzione, con stesura di cartella clinica - € 20,00 (oltre IVA) per ogni cane;

Le procedure per la cattura e il ricovero dei cani randagi sono quelle evidenziate nelle linee guide allegate alla presente sotto la lettera " B".

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano comunque le vigenti norme in materia ed in particolare quelle previste nel Codice Civile in materia di utilizzo di beni immobili se ed in quanto applicabili e le norme in materia.

Allegare contratto sottoscritto per farne parte integrante

Per il Comune di _____ Il _____

Per l'Ente Parco delle Madonie: Il Direttore _____



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205

PEC: segreteria.polizzi@pec.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 3 / 2017

della II Commissione Consiliare

Il giorno 12 del mese di aprile 2017 presso i locali del Palazzo Comunale di Polizzi Generosa, si riunisce la II Commissione Consiliare convocata con nota prot. 3553 del 07/04/2017 per trattare il seguente punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa: gestione canile comprensoriale di Isnello.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

Di Fiore Antonino	Presidente
Borgese Enzo	Componente
Cascio Mario ('89)	Componente
Macaluso Giuseppina	Componente

Assente la componente Rinaldi Giuseppina Rosalia.

Verificato il numero legale la seduta viene aperta alle ore 19:00.

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

La Commissione prende visione dello schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa relativamente alla gestione del canile comprensoriale di Isnello.

Non si rilevano sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente convenzione, se non la riduzione per gli animali di grossa taglia: si passa da una tariffa di € 4,50 a € 2,50 per i primi quarantasette cani ripartiti tra i comuni aderenti.

Il problema degli ingenti costi di gestione del canile viene dibattuto animatamente all'interno della

commissione perché, pur considerando il rispetto che gli animali meritano, è inammissibile in un periodo di crisi e di gravi emergenze che il Comune si debba far carico di costi insostenibili rinunciando ad altre priorità.

Alle ore 20:45 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

II Commissione:

F.to Di Fiore Antonino	Presidente
F.to Macaluso Giuseppina	Componente
F.to Borgese Enzo	Componente
F.to Cascio Mario ('89)	Componente

Assessore

F.to Lipani Patrizia

Il **Presidente del Consiglio Comunale** relaziona che il Consiglio Comunale nella seduta del 23 ottobre 2017, a maggioranza dei votanti, decideva di rinviare la proposta redatta dal responsabile del settore tecnico, ing. Mario Zafarana, concernente “Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa - Gestione canile comprensoriale di Isnello” e che a seguito del suddetto rinvio,- per un tempo massimo di 15 giorni e per approfondire alcune problematiche ha ritenuto di riproporre la stessa proposta all’attenzione del Consiglio comunale, iscrivendola all’o.d.g. di prot. 11568 del 08/11/2017 di convocazione della seduta odierna. Continua il suo intervento evidenziando che, all’incirca dieci anni addietro, il comune di Polizzi ha approvato la convenzione con l’Ente Parco per la gestione del canile comprensoriale di Isnello, di proprietà dell’Ente Parco, che è scaduta nel mese di novembre 2016 e l’Ente Parco come si rileva dalla proposta in argomento, ha trasmesso una nuova convenzione per la gestione del canile comprensoriale di Isnello che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare. Come già chiarito la suddetta proposta è stata oggetto di discussione in una seduta precedente ed il Consiglio a maggioranza dei votanti ha deciso di rinviare il relativo punto per approfondimenti. Nel corso del dibattito erano emerse delle criticità relative ai costi elevati applicati dall'Ente Parco ed in particolare delle perplessità sulla durata della convenzione che vincolerebbe il comune per un lungo periodo (9 anni). Il Presidente ritiene altresì che l'atto in esame sia di competenza del Consiglio Comunale limitatamente alla convenzione tra il Comune di Polizzi Generosa e l'Ente Parco delle Madonie, proprietario della struttura stessa. Gli aspetti gestionali che prevedono il rinnovo della convenzione con la ditta che gestisce la struttura non rientra fra le competenze dell'organo consiliare. Comunica che in quest’ultimo periodo gli uffici competenti si sono attivati con l’Ente Parco, al quale, tra l'altro, è stata esternata la difficile situazione del Comune di Polizzi derivante dal numero elevato dei cani in custodia che determina ingenti costi a carico del Comune. Ma ci sono stati da parte dell'Ente Parco silenzi assordanti e lo stesso Ente tra l’altro è arrivato a sostenere che il comune non è tenuto ad approvare la convenzione. Stasera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la convenzione con l'Ente Parco come da proposta dell'ing. Zafarana ma nulla impedisce al Consiglio Comunale di dare un indirizzo diverso come l'autorizzazione all'ufficio tecnico di effettuare una gara ad evidenza pubblica a maggior ribasso ed a questo proposito rileva che avendo visionato dei capitolati elaborati da alcuni comuni ha riscontrato che l'importo a base d'asta risulta essere notevolmente inferiore rispetto a quello applicato dall'Ente Parco.

Interviene il **consigliere D'Ippolito** il quale in merito alla proposta redatta dall’ing. Zafarana, di approvazione convenzione per la gestione del canile consortile di Isnello, come già fatto nei precedenti consigli, in cui si è discusso di questo tema, esprime parere negativo e comunica la sua

intenzione di voto contrario per alcune anomalie riscontrate nella convenzione e precisamente - al punto 4 delle premesse viene scritto - a seguito di procedura aperta esperita in dd 20/05/2008 - Si chiede se è lecito ed è previsto dalla normativa vigente nel settore dei contratti pubblici, affidare in gestione ad un ente economico privato, una struttura pubblica, sulla base di una gara d'appalto di nove anni fa. Precisa tra l'altro che la gestione del canile comporta un volume di affari stimabile per difetto in € 370.000 l'anno pari ad € 3.300.000 nell'arco dei nove anni di durata della convenzione che ci è stata proposta per l'approvazione. A suo avviso affidare ad una struttura pubblica che genera un così elevato volume di affari è possibile solo a seguito di una gara d'appalto ad evidenza europea. Precisa di aver fatto il calcolo del volume di affari generato dal canile comprensoriale sulla base del numero dei posti pari a 253 cani e sulla base del costo medio giornaliero di € 4,00 media tra il minimo di € 3,50 e il massimo di € 4,50. Inoltre all'art 5 della convenzione viene previsto il pagamento di una quota annua non meglio precisata a carico dei comuni aderenti alla convenzione. Precisa che tale quota fissa annuale servirebbe all'ente parco (proprietario del canile) per la copertura dei costi di gestione. La cosa strana ed al quale è contrario è la frase finale dell'articolo - " resta ben inteso che eventuali altri oneri sostenuti o da sostenere dall'ente parco, che si rendessero necessari per la gestione e/o il miglioramento del servizio del canile comprensoriale o per interventi di straordinaria manutenzione saranno ripartiti tra i comuni convenzionati." Rileva che questa è un'assurdità enorme e non merita di essere minimamente approvata perché è come se il proprietario di una casa chiedesse all'inquilino di aumentare il canone d'affitto per pagare le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile. Tra l'altro le spese di manutenzione ordinaria sono in capo al gestore del canile. All'art 7 viene riportato un elenco di 17 obblighi a carico del gestore ma a suo avviso ci sono almeno due obblighi non ottemperati per cui il gestore non avrebbe nessun diritto al rinnovo dell'affidamento del canile per inadempienza agli obblighi contrattuali. Nello specifico si riferisce al punto 12 e al punto 13 . infatti non gli risulta nemmeno dopo approfondire ricerche su internet che il gestore del canile abbia attivato campagne di incentivi delle adozioni o abbia creato un sito internet con le schede descrittive dei cani ospitati nella struttura. Se tale sito esiste è ben nascosto ai motivi di ricerca. All'art 8 si parla delle tariffe in convenzione . in particolare si cita l'art 3 del DPR n 7 del 12/01/2017 che prevede gli importi massimi che i comuni possono corrispondere alle associazioni protezionistiche animaliste che prendono in cura i cani. A suo avviso una convenzione non può avere come prezzo il massimo previsto dalla norma per associazioni animaliste ed applicarlo senza svolgimento di gara di appalto ad un ente economico privato. Oltre a tutto quanto sopra ritiene che la convenzione non può essere approvata perché ha un costo molto esoso per le casse com.li che da stime fatte supererà per il 2017 la cifra di 100,00 , sempre che in consiglio com.le siano approvate le necessarie variazioni di bilancio. La migliore soluzione a suo avviso è di affidare la gestione dei cani randagi tramite gara di appalto ad evidenza pubblica al maggior ribasso come hanno fatto

numerosi comuni siciliani che hanno messo a base d'appalto prezzi di costo giornalieri di gran lunga inferiori a quelli sostenuti attualmente dal comune di Polizzi.- Ne cita alcuni tra cui comune di Siracusa € 3,90, Comune di Ispica € 2,75, comune di Mussomeli € 1,90.

Il **Presidente del Consiglio** fa notare un'altra criticità che il canile comprensoriale era stato costruito per 29 stalli, oggi ne contiene più di 200.

Interviene il **consigliere Borgese** il quale evidenzia che l'argomento in corso di trattazione è molto delicato. In un periodo di crisi spendere più di 100 mila euro l'anno per gli animali non è corretto. Avendo l'ing. D'Ippolito fatto emergere delle anomalie presenti nella convenzione chiede al Sindaco: se questa convenzione presenta delle irregolarità com'è che ha il parere favorevole dei tecnici.

Interviene il **Presidente del Consiglio** il quale chiarisce che il proponente non è il Sindaco ma il responsabile dell'Area Tecnica a cui semmai vanno rivolte le domande. Continua facendo presente che in considerazione del fatto che, nella seduta precedente, nel corso del dibattito sulla proposta di convenzione con l'Ente Parco, erano emerse diverse posizioni da parte dei consiglieri ma che la volontà preminente era stata quella del rinvio della suddetta proposta, ha ritenuto di ripresentare la stessa proposta in virtù della volontà della maggioranza del Consiglio Comunale favorevole al rinvio, perseguendo una strada diversa da quella che chiedeva l'ufficio tecnico che voleva relazionare facendo emergere le criticità.

Interviene il **consigliere Dolce** il quale dichiara che il consiglio Comunale si è già espresso in quanto, se i consiglieri fossero stati compatti, l'avrebbero approvato precedentemente. Questa convenzione va bocciata, non può essere approvata perché dannosa dal punto di vista umano ed economico. Gli uffici troveranno la soluzione per risparmiare; il Comune non può sostenere i costi elevati proposti dall'Ente Parco.

Interviene la **consigliera Macaluso** la quale dichiara di essersi espressa per respingere la convenzione ed oggi questa tesi è avvalorata da quanto fatto emergere dal consigliere D'Ippolito. Si meraviglia come in passato sia stato possibile mantenere la convenzione con l'Ente Parco.

Interviene il **consigliere D'Ippolito** il quale chiede all'Amministrazione ed in particolare all'assessore Lipani perché non è stata data adeguata pubblicità con inserzioni giornalistiche al bando per l'adozione di cani randagi.

Il **capogruppo di maggioranza Di Fiore** chiede cinque minuti di sospensione.

Il Consiglio Comunale approva con voti unanimi.

Alla ripresa dei lavori, dopo cinque minuti di sospensione, vengono fatte le dichiarazioni di voto sulla proposta redatta dall'ing. Zafarana e concernente "Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa - Gestione canile comprensoriale di Isnello"

Il capogruppo di maggioranza Di Fiore dichiara che il suo gruppo boccerà la convenzione con

l'Ente Parco proposta dal responsabile dell'ufficio tecnico ing. Zafarana.

Il consigliere Macaluso dichiara che i consiglieri di minoranza bocceranno la suddetta proposta perché non è possibile sostenere la spesa così onerosa per il bilancio comunale e per le criticità che sono state evidenziate nel corso del dibattito.

A questo punto viene presentato un atto di indirizzo a firma dei consiglieri presenti in aula che si allega come parte integrante e così recita: "I sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente atto di indirizzo: dare mandato agli uffici con estrema urgenza di esperire gara ad evidenza pubblica al maggiore ribasso".

Il Presidente mette ai voti l'atto di indirizzo a firma dei consiglieri comunali.

Il consiglio comunale,

con voti favorevoli 12 espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo di che trattasi e pertanto dà mandato agli uffici competenti (ufficio tecnico) con estrema urgenza di esperire gara ad evidenza pubblica al maggiore ribasso.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta redatta dal responsabile del settore tecnico, ing. Mario Zafarana, concernente "Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa - Gestione canile comprensoriale di Isnello".

Il consiglio comunale

con voti contrari 12 espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta

DELIBERA

di non approvare la proposta di delibera concernente "Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa - Gestione canile comprensoriale di Isnello".

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico, per gli adempimenti consequenziali, e all'Ente Parco delle Madonie.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale chiude la seduta alle ore 20:30.

IL GOTTOSERVITI CONSIGLIERI COMUNALE
PROPONGONO IL SEGUENTE ATTO DI INDIZIO:

DARE MANDATO AGLI UFFICI CON ESTREMA
URGENZA DI ESPERIMENTE ~~DE~~ CARA AD EVIDENZA
PUBBLICA AL MIGLIOR RIBASSO

I CONSIGLIERI:

G. Meccano

~~_____~~

Manzoni

~~_____~~
~~_____~~

~~_____~~

Caro Gino

~~_____~~

~~_____~~
~~_____~~

Franco Vissani Bell
~~_____~~

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Giuseppina Macaluso

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Napoli

Macaluso Giuseppina

Rosanna Napoli

Publicata all'albo pretorio online il 22/11/2017 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____